



COMUNICATO UFFICIALE N.1650 DEL 17 MAGGIO 2019 CORTE SPORTIVA D'APPELLO N. 23

Reclamo d'urgenza ex art. 97 Regolamento di Giustizia della società Viola Reggio Calabria 1966 S.S.D. a r.l. in liquidazione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale contenuto nel C.U. n. 1554 del 3.05.2019, GSN n.228

La Corte sportiva d'appello

Presidente: Romagnoli
Componenti: Colantonio, Vergara Caffarelli
Relatore: Romagnoli

Letto il provvedimento contenuto nel C.U. n. 1554 del 3.05.2019, GSN n.228, con il quale il Giudice Sportivo Nazionale *"constatato che la società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776) non ha provveduto a pagare la sesta rata nazionale entro la scadenza del 16 aprile 2019 prevista dal Comunicato Ufficiale n.1065 dell'11 maggio 2018, Consiglio Federale n.7, relativo alle D.O.A. Contributi; considerato quanto previsto al punto 1.10.1 del C.U. di cui al precedente paragrafo che prevede, in caso di mancato versamento della sesta rata nei termini previsti da parte di una società che sta partecipando ad una eventuale fase di play-off, la fissazione di termini ridotti da parte della Segreteria Generale, al fine di assicurare la regolarità dell'attività sportiva; considerata la comunicazione del 24 aprile 2019 inviata dalla F.I.P. a mezzo di posta elettronica alle 16:42 alla predetta società, con la quale si contestava il mancato riscontro del richiesto pagamento non avvenuto entro le ore 23:59 del 16 aprile u.s., con concessione di un'ulteriore scadenza fissata alle 12:00 del 26 aprile 2019; considerato che la predetta società inviava alle 18:22 dello stesso giorno la ricevuta di un bonifico bancario proveniente da un istituto sito all'estero; preso atto che con comunicazione del 29 e del 30 aprile u.s. la F.I.P. avvisava la predetta società che l'importo in questione non risultava ancora accreditato sul conto corrente dedicato; considerato che alla data odierna l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati, nella quale si evidenzia che la società Viola Reggio Calabria non ha provveduto al pagamento della sesta rata campionati nei termini previsti ed intimati; visti gli art.li 44, 52 5° comma e 56 3° comma del R.G., 21 5° comma del R.E. Tess. e 17 3° comma punto B del R.E. Gare P.Q.M. a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n.1528 del 29 aprile 20189 G.S.N. n.215, si omologa la gara n. 3480 del 28 aprile 2019 Amatori Pall. Pescara – Mood Project Reggio Calabria con il risultato 20-0; a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n.1547 del 2 maggio 2019 G.S.N. n.222, si omologa la gara n.3481 del 1 maggio 2019 Mood Project Reggio Calabria – Amatori Pall. Pescara con il risultato 0-20; assume i seguenti provvedimenti disciplinari a carico della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776): l'esclusione dal campionato Nazionale di serie B maschile e il passaggio al turno successivo della fase play-off della squadra Amatori Pall. Pescara; la perdita del diritto sportivo conservando il solo diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione; l'ammenda*

Segue C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019 C.S.A. n. 23

pecuniaria di € 12.000,00, pari a 12 volte quella prevista per la prima rinuncia dal C.U. n.1065 dell'11 maggio 2018 Consiglio Federale n.7; la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale ai sensi dell'art. 21 R.E. Tesseramento; infligge all'Amministratore Unico della società Viola Reggio Calabria, Aurelio Coppolino l'inibizione per mesi 3 sino al 3 agosto 2019, per violazione dell'art. 44 R.G. in qualità di legale rappresentante pro-tempore.”;

letto il reclamo d'urgenza presentato dalla società Viola Reggio Calabria ai sensi dell'art.97 del Regolamento di Giustizia, con il quale, sottolineata la tempestività dell'atto di reclamo in via d'urgenza e, in via subordinata, l'ammissibilità dello stesso quale impugnazione ordinaria, rilevata la presunta tempestività tanto del pagamento della sesta rata FIP nei termini prescritti, quanto della dimostrazione dello stesso ai competenti uffici federali, si chiedeva l'annullamento/riforma della decisione impugnata ed il conseguente ripristino del risultato sportivo maturato sul campo, con il riconoscimento, per la stessa reclamante, della possibilità di partecipare alla partita di semifinale play-off prevista per il 12 maggio 2019;

lette le controdeduzioni della società Amatori Pall. Pescara, con le quali si rilevava il presunto difetto di potere di rappresentanza endo-federale in capo al Sig. Attilio Fusco, n.q. di liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* della reclamante, e la presunta tardività sia del reclamo, per la presunta violazione dell'art. 98 lettera b) R.G., e sia del pagamento nei termini previsti dalle D.O.A.;

sentiti in udienza i legali della ricorrente che, circa i profili di inammissibilità rilevati da questa Corte, ribadivano la tempestività tanto del ricorso quanto quella del versamento del relativo contributo (la data del 13.05.19 riportata sulla distinta del bonifico di € 1.000,00 effettuato a titolo di contributo reclamo, indicherebbe la data presunta dell'accredito della somma alla banca di destinazione, e l'indicazione del CRO renderebbe in ogni caso il bonifico non più revocabile); la regolarità dei poteri di rappresentanza del Dott. Fusco, liquidatore della società; la tempestività del reclamo ex art. 97 R.G. (pur essendo stata disposta l'esclusione della squadra durante la fase di play-off, non sarebbe applicabile l'art. 98 R.G., in quanto il reclamo è avverso un provvedimento di esclusione dal campionato e non avverso provvedimenti disciplinari); veniva altresì rilevata la mancanza, nel provvedimento impugnato, dei tempi e delle modalità del reclamo, ribadendo in ogni caso la scusabilità dell'errore; infine, quanto al merito, veniva evidenziato come il presunto errore nell'indicazione del codice SWIFT nell'ordine di bonifico, avrebbe al più rallentato il buon fine dello stesso, non certo la sua validità; diversamente, la somma non sarebbe stata bonificata ma sarebbe tornata indietro all'ordinante;

rilevato come l'art.78 R.G., in tema di "contributo per l'accesso ai servizi di giustizia", al comma II preveda che "Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile

Segue C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019 C.S.A. n. 23

della Società ricorrente”, ed al successivo comma III che “Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all’addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”;

preso atto che, al momento del deposito del ricorso d’urgenza, non risultava alcuna autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della società, né versamento o accredito della somma a titolo di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia;

ritenuta irricevibile, in quanto tardiva ed irrituale, la richiesta formulata in udienza dalla difesa dalla reclamante, di depositare a garanzia del buon esito del bonifico di € 1.000 a titolo di contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, un assegno ordinario ovvero una somma in contante di pari importo, per poter sanare eventuali vizi circa la eventuale tardività del versamento del contributo reclamo;

ritenuto inoltre come alla fattispecie in esame si debba applicare l’art.98 lettera b) R.G., che, in tema di reclami avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle gare della fase finale di play-off, stabilisce che *“La Società e il tesserato che intendano proporre impugnazione devono inviare il reclamo con l’attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l’autorizzazione all’addebito) del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 16:00 dello stesso giorno”;*

ritenuto come il reclamo avverso il provvedimento impugnato, che contiene anche l’omologazione di due gare (la n. 3480 del 28 aprile 2019 Amatori Pall. Pescara – Mood Project Reggio Calabria con il risultato 20-0, e la n.3481 del 1° maggio 2019 Mood Project Reggio Calabria - Amatori Pall. Pescara con il risultato 0-20) che non possono non considerarsi provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle gare, debba essere ricondotto nell’alveo della suddetta previsione normativa;

ritenuto inoltre come la *ratio* della norma, in considerazione delle tempistiche legate alla natura delle fasi di play-off, ed alle connaturate necessità di speditezza del procedimento e di salvaguardia della regolarità del loro svolgimento, sia quella di ridurre, in ogni caso, i termini di comunicazione del provvedimento, di proposizione di eventuali ricorsi, delle convocazioni e delle pronunce della Corte sportiva di appello, così come previsto dall’art.98 lettera b) R.G.;

considerato come il provvedimento impugnato è stato comunicato alla società Viola Reggio Calabria il giorno 3 maggio 2019, mentre il reclamo d’urgenza è stato inoltrato il giorno 6 maggio 2019, ed è pertanto tardivo, oltre che privo del relativo contributo;

ritenuto infine necessario, alla luce della particolare rilevanza della questione, rilevare nel merito, nonostante la pronuncia di inammissibilità, come alla data dell’8 maggio 2019, la somma presuntivamente bonificata a titolo di “sesta rata campionati” in data 24 aprile 2019, non risulti essere stata ancora accreditata;

cl

Segue C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019 C.S.A. n. 23

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e dispone incamerarsi il 20% del contributo ricorso, oltre il contributo per l'urgenza.

F.to Federico Romagnoli
RELATORE E PRESIDENTE

Roma, 17 maggio 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE